

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 dicembre 2008, n.
0349/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Beneficiari
- Art. 4 Tipologia degli aiuti
- Art. 5 Interventi e spese ammissibili a finanziamento
- Art. 6 Interventi non ammissibili a finanziamento
- Art. 7 Intensità dell'aiuto
- Art. 8 Determinazione del livello di aiuto
- Art. 9 Obblighi del beneficiario
- Art. 10 Modalità di presentazione delle domande di aiuto
- Art. 11 Esecuzione degli investimenti
- Art. 12 Erogazione dei finanziamenti
- Art. 13 Modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti
- Art. 14 Modalità di ammortamento dei finanziamenti
- Art. 15 Divieto di cumulo
- Art. 16 Applicazione e durata
- Art. 17 Rinvio alle normative europee
- Art. 18 Entrata in vigore

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per investimenti che migliorano il rendimento globale delle imprese beneficiarie e che riguardano la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Gli investimenti si riferiscono a prodotti di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Europea.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) PMI: piccole e medie imprese così come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ed in conformità alla raccomandazione della Commissione C(2003) 361 del 6 maggio 2003;
 - b) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
 - c) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione, ai fini della vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per la prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale attività.

Art. 3
(Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei finanziamenti le PMI localizzate sul territorio regionale ed attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Sono escluse dai finanziamenti le seguenti categorie di imprese:

- a) PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e PMI dedite alla fabbricazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- b) PMI di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 novembre 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- c) PMI di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che rientrano nella categoria di imprese in difficoltà di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 01.10.2004.

Art. 4
(Tipologia degli aiuti)

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 80/1982 e dalle convenzioni stipulate tra Amministrazione regionale e Banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 80/1982.

Art. 5

(Interventi e spese ammissibili a finanziamento)

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti concernenti l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato.

2. Ai sensi del comma 1 costituiscono spese ammissibili:

- a) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili, compresi i terreni non destinati alla produzione primaria e necessari alla realizzazione dell'investimento oggetto di richiesta di finanziamento;
- b) l'acquisto o il leasing con patto d'acquisto e l'installazione di nuovi impianti tecnologici, macchinari e attrezzature, ivi comprese le dotazioni informatiche e il software accessorio;
- c) le spese generali, purché in connessione diretta con l'investimento proposto per il finanziamento.

Art. 6

(Interventi non ammissibili a finanziamento)

1. Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) gli interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione;
- b) gli interventi di mera sostituzione e/o manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;
- c) l'acquisto di beni strumentali usati;
- d) i costi relativi a contratti di leasing diversi da quelli di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 5.

2. Non sono consentiti finanziamenti per interventi che comportano un incremento della produzione che non osserva le limitazioni al sostegno comunitario o le restrizioni fissate dalle OCM.

Art. 7

(Intensità dell'aiuto)

1. L'intensità massima dell'aiuto è il 40% delle spese ritenute ammissibili.

2. Gli importi complessivi degli aiuti concessi ad una singola impresa non possono superare 500.000,00 Euro.

3. La concessione del finanziamento avviene a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate mediante fatture od altra documentazione fiscalmente probatoria.

Art. 8

(Determinazione del livello di aiuto)

1. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento dell'erogazione del finanziamento. Il livello dell'aiuto così calcolato non può comunque superare i massimali previsti all'articolo 7.

Art. 9

(Obblighi del beneficiario)

1. Gli investimenti oggetto dell'aiuto sono vincolati all'impiego previsto e non possono essere ceduti per l'intera durata del vincolo. Il vincolo di destinazione, rispetto alla data di accertamento di avvenuta esecuzione, è di dieci anni per i beni immobili e di cinque anni per le restanti tipologie di cui all'articolo 5.

2. Il mancato rispetto di tale obbligo non imputabile a cause di forza maggiore comporta la decadenza dall'aiuto.

Art. 10

(Modalità di presentazione delle domande di aiuto)

1. Le domande di aiuto sono presentate alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali (di seguito Direzione) ed alla Banca prescelta.

2. Le domande contengono i dati del richiedente, i dati aziendali relativi all'investimento, compresi le caratteristiche ed i preventivi di costo dell'investimento, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

3. La Direzione e le Banche mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda e possono richiedere ogni altra idonea documentazione per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione degli aiuti.

Art. 11

(Esecuzione degli investimenti)

1. L'esecuzione degli investimenti non può iniziare prima della comunicazione al richiedente, da parte della Direzione, dell'avvenuta disposizione di anticipazione, dei fondi regionali, a favore della Banca prescelta, per l'erogazione dei finanziamenti agevolati.

2. La disposizione di anticipazione a favore della Banca costituisce l'impegno vincolante alla concessione dell'aiuto da parte della Direzione nei confronti del

beneficiario, fatte salve le verifiche dell'avvenuta e corretta esecuzione degli investimenti previste dall'articolo 13.

3. La Direzione dispone l'anticipazione di cui al comma 1 verificati:

- a) i requisiti soggettivi del richiedente;
- b) la tipologia degli investimenti;
- c) la congruità, analiticamente determinata, delle spese preventivate;
- d) ogni altro aspetto ritenuto utile all'istruttoria, e predispone un verbale di accertamento trasmettendone copia alla Banca unitamente alla comunicazione di avvenuta disposizione di anticipazione a favore della stessa.

4. La Direzione può comunque disporre, su istanza della Banca e a favore della stessa, un'anticipazione per un importo pari a quello richiesto per gli investimenti, riservando la valutazione in termini analitici della congruità delle spese preventivate, prevista al comma 3, lettera c), al momento della verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti; in tal caso, contestualmente alla domanda di anticipazione, la Banca si impegna nei confronti della Direzione a somministrare al richiedente un acconto del finanziamento agevolato.

Art. 12

(Erogazione dei finanziamenti)

1. I finanziamenti sono erogati di regola in due soluzioni, di cui la prima, a titolo di acconto e non inferiore al 50%, all'atto della concessione del finanziamento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli investimenti.

2. I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, all'avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora il beneficiario non abbia utilizzato l'acconto di cui al comma 1.

3. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta con presentazione dello stato di avanzamento della realizzazione degli investimenti, a condizione che venga dimostrato l'avvenuto investimento per un importo almeno pari a quello del primo acconto erogato.

4. La Banca, effettuati i necessari accertamenti, trasmette alla Direzione lo stato di avanzamento degli investimenti.

5. La Direzione predispone il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla Banca per l'erogazione.

6. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30% dell'importo assentito a finanziamento e gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80% dello stesso importo.

7. Non sono ammesse domande di aumento dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

8. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 13

(Modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti)

1. La domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti è presentata dal beneficiario alla Direzione ed alla Banca prescelta con allegate le fatture od altra documentazione fiscalmente probatoria delle spese effettivamente sostenute.

2. Nel caso in cui l'importo degli investimenti sia accertato dalla Direzione in misura inferiore a quello preventivamente ritenuto ammissibile ai sensi dell'articolo 7 e concesso a finanziamento, l'aiuto è proporzionalmente ridotto ed il beneficiario corrisponde, sul capitale regionale percepito in eccesso, gli interessi calcolati ad un tasso pari a quello del finanziamento agevolato maggiorato del tasso di riferimento di tempo in tempo vigente.

Art. 14

(Modalità di ammortamento dei finanziamenti)

1. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.

2. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di somministrazione del finanziamento.

3. I beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento il giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.

4. I rischi creditizi di ciascun finanziamento sono esclusivamente a carico delle Banche che sono tenute ad effettuare i versamenti all'Amministrazione regionale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.

Art. 15

(Divieto di cumulo)

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri strumenti di aiuto e con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, in relazione alle stesse spese ammissibili.

Art. 16

(Applicazione e durata)

1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2008;

2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, del regolamento (CE) 800/2008, il presente regolamento si applica a tutte le domande presentate conformemente al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 03/Pres. DPREg. per le quali la decisione di concedere l'aiuto viene emessa entro il 31 dicembre 2008.

Art. 17

(Rinvio alle normative europee)

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.